

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5143 del 20/12/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (76,60 kW). RASE S.R.L. (C.F. e P.I. 02228090391) in località MOLINO DI SOPRA, nel comune di PORTICO SAN BENEDETTO (FC). PRAT. FC07A0040
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5290 del 20/12/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno venti DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (76,60 kW) – RASE S.R.L. (C.F. e P.I. 02228090391) in località *MOLINO DI SOPRA*, nel comune di *PORTICO SAN BENEDETTO (FC)* – PRAT. *FC07A0040*

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica",
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

Premesso che :

- con determinazione regionale n. 5340 del 16/06/2009, è stato rilasciato alla soc. RASE S.r.l. (C.F. e P.I. 02228090391) il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal Fiume Montone (codice corpo idrico 110100000000 4 ER) in località Molino di Sopra nel comune di Portico San Benedetto (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi

e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica FC07A0040;

- con nota pervenuta in data 26/08/2015 e acquisita al protocollo n. PG/2015/0606007 del 26/08/2015, la società RASE S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata.

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 6,31 m;
 - portata massima 2,85 m³/s (2.850 l/s);
 - portata media 1,238 m³/s (1.238 l/s);
 - potenza nominale di concessione 76,6 kW;
 - potenza installata 140 kW;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Portico San Benedetto (FC), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 26 mapp.le 4 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=722.749, Y=878.437;
- il prelievo dal corso d'acqua Fiume Montone avviene mediante una briglia con annesso lateralmente canale derivatore a pelo libero in riva sinistra. Il punto di restituzione è ubicato in località Molino di Sopra nel comune di Portico San Benedetto (FC), sul terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 26 mapp. 5 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 722.750; Y: 878.438;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Considerato che:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Ritenuto che

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 5340 del 16/06/2009 nella misura di 0,121 m³/s (121 l/s), deve essere aggiornato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, nella misura di **0,22 m³/s (220 l/s)** nel periodo estivo e **0,31 m³/s (310 l/s)** nel periodo invernale.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è stato versato nella misura di € 1.080,06;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 16/06/2009 nell'importo di € 990,44, è stato aggiornato rispetto al canone 2016 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 89,62;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, alla soc. RASE S.r.l. C.F. e P.I. 2228090391 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Montone (codice corpo idrico 110100000000 4 ER), in località Molino Sopra del comune di Portico San Benedetto (FC), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 5340 del 16/06/2009 a soc. RASE S.r.l.;
- b) di assentire che il prelievo sia esercitato con portata media di 1,238 m³/s, 1238 l/s per produrre, con un salto di 6,31 m, una potenza nominale di 76,6 kW;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
- d) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 5340 del 16/06/2009 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- e) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, fissato in € 1.080,06, è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 990,44, è già stato conguagliato col versamento di € 89,62;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- f) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- i) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- j) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- k) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Dirigente Responsabile
Area Coordinamento Rilascio
Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni
(Originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico dal Fiume Montone in località Molino di Sopra del comune di Portico e San Benedetto (FC), richiesta dalla Ditta RASE s.r.l. , C.F./P.I. 02228090391, con istanza protocollata agli atti in data 26/08/2015, con il n. 0606007. (Prat. n. FC07A0040).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione dal corso d'acqua Fiume Montone avviene mediante una briglia con annesso lateralmente canale derivatore a pelo libero in riva sinistra. Il prelievo è ubicato in località Molino di Sopra del comune di Portico e San Benedetto (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 26, mapp. n. 4, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 722.749; Y= 878.437. Il punto di restituzione è ubicato in località Molino di Sopra del comune di Portico e San Benedetto (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 26 mapp. n. 5 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X=722.750; Y=878.438. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso idroelettrico.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 2850,00;
- portata media l/s 1238,00;
- salto idraulico 6,31 m;
- potenza nominale Q= Kw 76,6;
- riutilizzo di una briglia esistente con presa in sinistra idraulica costituita da muro in pietra in cui è presente una luce di ingresso della portata del canale chiusa da una paratoia a funzionamento manuale che verrà automatizzato;
- canale derivatore esistente che necessita solo di interventi di manutenzione, della lunghezza di circa m. 65;
- vasca di carico di forma rettangolare completamente interrata alla quota attuale dell'argine del canale derivatore;
- edificio di centrale turbinamento delle dimensioni di m 8x6x5,5 dove sono collocate le turbine idrauliche tipo Banki. Occupa la sede del vecchio canale ed è completamente interrato per l'impatto visivo;
- canale di restituzione completamente interrato.

I concessionari devono, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a m³/s 0,22 in estate e m³/s 0,31 in inverno, individuata quale "deflusso minimo vitale" (DMV), pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, i concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che la competente Autorità idraulica vorrà prescrivere.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

4.1 Qualora, durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica ritenga necessario effettuare interventi di qualunque natura sulla esistente briglia in muratura presente in alveo, il concessionario è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni e alle decisioni che la medesima autorità idraulica vorrà impartire ed assumere, senza rivalsa alcuna nei confronti di questa Agenzia, fatto salvo l'adeguamento del canone di concessione qualora se ne verifichino le condizioni.

4.2 Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- “ titolari della concessione,
- “ numero della concessione,
- “ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni dell'Autorità competente, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo. Il concessionario, qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Agenzia dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al **31.12.2035** fatti salvi il diritto dei concessionari alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di

rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 **REVOCA**

La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 8 **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31.12. 2035.

In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 9 **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionari è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ART. 10 **DISPOSITIVI DI MISURAZIONE**

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpae- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

Il sottoscritto Stefano Rambelli, quale rappresentante legale della soc. RASE S.r.l., presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.